

Protocollo RC n. 6069/07

Deliberazione n. 55

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2007

VERBALE N. 23

Seduta Pubblica del 22 marzo 2007

Presidenza: CORATTI

L'anno duemilasette, il giorno di giovedì ventidue del mese di marzo, alle ore 15,25, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,50 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 35 Consiglieri:

Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Bellucci Attilio, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Coratti Mirko, D'Avach Aldo, De Bosi Mauro, Di Cesare Luigi, Fayer Carlo Antonio, Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Gasperini Dino, Giulioli Roberto, Gramazio Luca, Masini Paolo, Mei Mario, Micci Flavia, Nanni Dario, Nobile Fabio, Patanè Eugenio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Piso Vincenzo, Piva Amedeo, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Saccone Antonio, Spera Adriana, Stampete Nicola, Valeriani Massimiliano e Visconti Marco.

Giustificati i Consiglieri Casciani Gilberto e De Lillo Fabio, in missione.

Assenti l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Carli Anna Maria, Cavallari Enrico, Ciarla Mario, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, De Luca Pasquale, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Guidi Federico, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Panecaldo Fabrizio, Portelli Alessandro, Quarzo Giovanni, Rastelli Roberto, Rossin Dario, Sabbatani Schiuma Fabio, Smedile Francesco e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Sabbatani Schiuma ha giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Bordoni in sostituzione temporanea del Segretario De Lillo.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Okeadu Victor Emeka.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Garavaglia Mariapia e gli Assessori Causi Marco, D'Ubaldo Lucio Alessio ed Esposito Dario.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 52ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

52ª Proposta (Dec. G.C. del 14 marzo 2007 n. 43)

Modifiche al Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 nel Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003.

Premesso che l'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 ha previsto l'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la soppressione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui alla Sezione II del Capo XVIII del Titolo III del T.U. della Finanza Locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931 n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, ed al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

Che con il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è stato adottato il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 49 comma 5 del citato D.Lgs. n. 22/97, per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, contenente, tra l'altro, una nuova classificazione delle categorie produttive, con indicazione per ciascuna di parametri minimi e massimi di produzione dei rifiuti;

Che, è apparso opportuno avvalersi della facoltà di introduzione anticipata della tariffa, prevista dell'art. 1 bis dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97, rispetto all'introduzione obbligatoria, la cui applicazione consentiva di attuare le finalità di politica ambientale contenute nel D.Lgs. n. 22/97 e realizzare un sistema capace di prevedere forme di incentivazione e stimolo all'innovazione organizzativa e tecnologica nelle attività attinenti a ciclo dei R.S.U. in modo da incrementare il peso della raccolta differenziata, del recupero e riciclo dei rifiuti;

Che, a tal fine, si è proceduto, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/97, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 marzo 2003, all'adozione del Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione di rifiuti urbani

ex art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 nel Comune di Roma a partire dall'1 gennaio 2003;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 marzo 2003 si è provveduto ad intervenire sul Regolamento Ta.Ri. materia di agevolazioni tariffarie e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 26 maggio 2005 si è stabilito di modificare più articoli del Regolamento intervenendo, fra l'altro, in materia di agevolazioni e requisiti soggettivi e reddituali di accesso per i necessari adeguamenti alla normativa sopravvenuta ed in coerenza con le agevolazioni in materia di I.C.I.;

Che permangono le finalità generali e gli obiettivi dell'Amministrazione in ordine al perseguimento dell'equità e perequazione tributaria, attraverso il sostegno alle problematiche reddituali delle famiglie nei loro molteplici aspetti, pur risultando immutate le dinamiche incompressibili delle spese e la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

Che, in considerazione del peggioramento delle condizioni economiche per effetto della precarizzazione del lavoro, del mancato adeguamento dei redditi da pensione e da lavoro ai mutamenti economici più recenti e per il conseguente effetto, per quanto riguarda le imposte dirette, dell'accentuarsi del fenomeno del fiscal drag, resta molto sentita l'esigenza di una sempre più equa ripartizione del carico tributario tra i cittadini a beneficio delle fasce sociali più disagiate, assicurando un più ampio sostegno e tutela ai cittadini ed ai nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio socio-economico;

Che il Bilancio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 2 febbraio 2007 ha previsto le risorse necessarie per l'attivazione di ampio intervento di redistribuzione del carico fiscale a favore delle fasce di popolazione socialmente ed economicamente più deboli;

Che nel complesso, le risorse messe a disposizione per l'ampliamento del programma di agevolazioni fiscali ammontano a 33 milioni di Euro, da distribuirsi tra riduzioni ed esenzioni dell'I.C.I. e della Tariffa Rifiuti, oltre a due milioni riservati ad interventi di impulso alla diffusione della raccolta differenziata dei rifiuti;

Che la definizione dei criteri direttivi per l'applicazione del programma di ampliamento delle agevolazioni fiscali correlate alle condizioni sociali dei beneficiari è stata oggetto di condivisione presso il Tavolo di concertazione costituito nell'ambito del "Progetto di Roma", con la partecipazione di numerose e rappresentative espressioni del mondo del lavoro, della produzione e del commercio;

Che l'obiettivo di fondo dell'ampliamento delle agevolazioni sociali è di assicurare un rilevante aumento del numero di beneficiari, sulla base delle condizioni socio-economiche familiari, tendenzialmente correlate all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, in grado di assicurare una valutazione globale più accurata che non la sola rilevazione dei livelli di reddito personali;

Che nel quadro dei criteri di fondo adottati, anche a seguito della menzionata fase di concertazione con le parti sociali, assumono particolare rilevanza gli obiettivi di ulteriore diminuzione del carico fiscale e tariffario sulla casa di abitazione, con particolare attenzione ai nuclei familiari più esposti ai fenomeni di nuova marginalità sociale e povertà, quali i nuclei a basso reddito, i nuclei composti da soli anziani, i nuclei con figli a carico ed un solo percettore di reddito, nella gran parte dei casi donna;

Che la variabilità dei criteri di calcolo della base imponibile Irpef derivante dai processi di riforma introdotti nella scorsa legislatura ed ulteriormente modificati nella legislatura corrente, ha portato a sensibili modificazioni nel calcolo del reddito complessivo con riferimento agli anni d'imposta 2005 e 2006, modificazioni che interverranno anche con riferimento all'anno d'imposta 2007, a seguito della revisione

delle aliquote e delle detrazioni per carichi di famiglia e tipologie di reddito introdotta con la legge finanziaria per il 2007;

Che, inoltre, sono in corso ulteriori interventi di parte governativa in materia di ridefinizione dei benefici da accordare ai nuclei familiari con figli, secondo proposte delle quali non è attualmente possibile conoscere l'esatto dispositivo di applicazione, né prevedere i tempi di attuazione;

Che, pertanto, è preferibile rimandare il riassetto definitivo degli schemi di agevolazione sociale propri del Comune di Roma al prossimo anno, una volta stabilizzatisi i presupposti di base, quali la definizione di reddito complessivo e imponibile e l'incidenza degli schemi nazionali sul prelievo fiscale operato da qualunque soggetto e livello di governo;

Che, inoltre, ai fini di poter meglio precisare il disegno di tale riassetto in coerenza con gli obiettivi della politica fiscale comunale, è necessario poter disporre di informazioni più ampie e strutturate sulle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari romani, nell'ambito di un sistema informativo tuttora in corso di allestimento;

Che, alla luce delle considerazioni svolte, appare opportuno operare, per quanto riguarda l'ampliamento delle agevolazioni sociali in materia di Tariffa Rifiuti per il corrente anno 2007, su due linee di intervento coordinate e distinte: in primo luogo, rafforzando lo schema agevolativo operante fino al 2006 in termini di aumento del numero degli esenti, mediante l'innalzamento delle soglie di reddito familiare, graduate a seconda della numerosità dei nuclei e con particolare riferimento ai nuclei più numerosi; in secondo luogo, introducendo un nuovo schema agevolativo fondato sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), orientato ad una fascia di beneficiari che, non potendo rientrare per livello di reddito nelle casistiche di cui all'attuale schema pur rafforzato, potranno beneficiare di un'agevolazione di valore intermedio in quanto comunque esposti ai rischi di disagio e di nuova marginalità sociale;

Che, al fine di meglio modulare la distribuzione dei benefici in questione appare opportuno prevedere condizioni di maggior favore per i nuclei familiari che presentino caratteristiche di maggior esposizione ai rischi di disagio sociale e di superamento della cosiddetta "soglia di povertà" secondo quanto indicato da recenti indagini statistiche di fonte ufficiale o accademica;

Che, nelle more del previsto e citato riassetto del sistema di agevolazioni sociali comunali, appare altresì opportuno prevedere il mantenimento della separazione tra le condizioni di accesso alle agevolazioni relative all'I.C.I., da riservare ai possessori della sola abitazione principale, oltre ad eventuali altre proprietà immobiliari di minimo valore, da un lato, e le condizioni di accesso alle agevolazioni relative alla Tariffa Rifiuti, da riservare ai nuclei familiari non possessori dell'abitazione di residenza, né possessori di altri immobili se non in misura minima, con particolare riguardo ai nuclei in affitto;

Che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni regola l'applicazione dell'ISEE a livello nazionale con le possibilità contenute nell'art. 3 comma 1 di prevedere l'introduzione, accanto all'ISEE, di criteri ulteriori di selezione dei beneficiari;

Che la specificità della materia del prelievo locale impone valutazioni mirate sui requisiti reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, e sulle situazioni dei nuclei familiari, con particolare riferimento a quelli esposti a rischio di disagio e marginalità sociale;

Che si è ritenuto, in adesione a quanto previsto in occasione dell'approvazione del Bilancio Previsionale per il triennio 2007-2009, di determinare la misura della riduzione della Tariffa dovuta nell'importo di Euro 90,00, su base annua, correlandone la fruizione ad un valore soglia dell'ISEE pari a 8.026,00 Euro (Euro ottomilaventisei/00), soglia che appare coerente con la dimensione delle risorse disponibili nel complesso, tenuto anche

conto della citata estensione dello schema agevolativo vigente, nonché dell'analogia manovra agevolativa riguardante l'I.C.I., in corso di adozione sulla base di apposito provvedimento deliberativo;

Che, al fine di determinare condizioni di maggior favore per l'accesso a questo tipo di agevolazioni da parte dei nuclei familiari in specifiche condizioni di svantaggio, al valore risultante dal calcolo dell'ISEE sono apportate detrazioni che agiscono sul valore dell'ISEE calcolato per ciascun nucleo, in luogo di altri dispositivi che comporterebbero variazioni alla formula di calcolo dell'ISEE medesimo anche con riferimento ai nuclei familiari monoreddito;

Che l'applicazione di tali detrazioni dal valore ISEE è riservata alle seguenti tipologie di nuclei familiari, nella misura per ciascuna indicata:

- nuclei familiari che utilizzano l'abitazione principale in regime di affitto, con importo del canone annuo non inferiore a 7.000,00 Euro: detrazione del valore di Euro 2.000,00;
- nuclei familiari composti da soli anziani, che alla data dell'1 gennaio dell'anno di riferimento della tariffa abbiano compiuto il 60° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico, per un valore di Euro 1.000,00;
- nuclei composti da un solo genitore con figli a carico, per un valore di Euro 1.000,00;
- nuclei composti da soli giovani, che alla data dell'1 gennaio di riferimento della tariffa non abbiano compiuto il 31° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico, per un valore di Euro 1.000,00;

Che l'art. 1 comma 106 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che i soggetti che gestiscono anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, si rende pertanto necessario adeguare la comunicazione-denuncia con la richiesta espressa degli elementi di riferimento anche ai fini di esigenze di controllo in merito all'applicazione della Tariffa;

Che, pertanto, ai fini della corretta individuazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, le comunicazioni di occupazione originaria o di variazione, che i soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento della Tariffa Rifiuti devono presentare al gestore del servizio, devono contenere, oltre agli altri dati previsti ed oltre all'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna, anche l'indicazione dei dati catastali relativi a foglio, sezione, particella, eventuale subalterno;

Considerato infine che, in materia di sanzioni, in virtù del principio della tassatività-determinatezza del precetto e della sanzione, secondo il quale è necessario individuare nei suoi elementi costitutivi la fattispecie e l'illecito che viene associato alla sanzione medesima, si ritiene opportuno riformulare l'art. 20, comma 10, del Regolamento, prevedendo una specifica sanzione al ricorrere di ipotesi di irregolarità che non incidono sulla determinazione della tariffa, né sono di ostacolo all'attività di controllo della stessa;

Visto il Regolamento Ta.Ri. approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 3 marzo 2003, n. 24;

Preso atto che, in data 12 marzo 2007 il Dirigente Responsabile della U.O. Entrate Fiscali del Dipartimento II ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.F. Cellucci";

Che, in data 12 marzo 2007, il Ragioniere Generale ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 15 marzo 2007, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che entro il termine stabilito non è pervenuto alcun parere;

Che la I Commissione Consiliare, in data 22 marzo 2007, ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio nonché quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale, espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

tenuto conto dei motivi di cui in premessa, delibera di modificare il Regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel modo che segue:

A) l’art. 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Agevolazioni a carico del Comune

1. il Comune assicura le agevolazioni nel pagamento totale della tariffa agli utenti che occupano o conducono l’immobile a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti, come di seguito elencati:
 - a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata o donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 181/2000, all’1 gennaio dell’anno di riferimento;
 - b) presenza, all’1 gennaio dell’anno di riferimento, di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni o dell’indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell’anno precedente;
 - c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che, alla data dell’1 gennaio dell’anno di riferimento e da oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;
 - d) presenza di soggetti titolari di pensione o assegni che, alla data dell’1 gennaio dell’anno di riferimento della tariffa, abbiano compiuto il 60° anno di età;
 - e) presenza di uno o più figli minori;

- f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75% o presenza di soggetti iscritti alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
- g) presenza di soggetti portatori di gravi sindromi certificate da strutture sanitarie pubbliche che diano luogo ad obiettive gravi difficoltà nel lavoro e nella vita di relazione, ovvero soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni di assistenza da parte dei servizi sociali comunali;
2. in presenza di uno dei requisiti descritti al comma precedente, i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, possono presentare apposita domanda di esenzione. Dette esenzioni sono applicabili ove sussistano le seguenti condizioni:
- a) nessun componente il nucleo familiare convivente risulti proprietario, usufruttuario o titolare di un diritto di uso, di abitazione di superficie o di enfiteusi ovvero titolare di un contratto di comodato su immobili o quote di essi nel territorio nazionale il cui valore ai fini dell'I.C.I. superi Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare convivente;
- b) non venga esercitata la sub-locazione di parte dell'abitazione oggetto della tariffa;
- c) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del richiedente, non sia superiore a quello individuato nella Tabella 1, di seguito riportata, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è riferito all'anno d'imposta precedente quello di applicazione dell'esenzione ed è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile al netto degli oneri deducibili ma al lordo della deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale e della deduzione per oneri di famiglia di cui all'art. 12 del Testo Unico delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;

Tabella 1 - Limiti di reddito familiare per l'applicazione dell'esenzione

Numero componenti nucleo familiare	Limiti ordinari	Famiglia con disabile
	Euro	Euro
1 componente	12.115,00	21.805,00
2 componenti	12.250,00	21.960,00
3 componenti	15.917,00	25.467,20
4 componenti	22.406,00	35.849,60
5 componenti	25.959,00	41.534,40
6 componenti	29.146,00	41.534,40

più di 6 componenti	+ Euro 3.188,00 per ogni ulteriore componente	41.534,40
---------------------	---	-----------

3. al fine di ottenere la agevolazione in questione, il soggetto obbligato di cui all'art. 5 del presente Regolamento, dovrà presentare agli uffici comunali, anche attraverso il soggetto gestore, entro l'anno di riferimento dell'agevolazione medesima, apposita autocertificazione a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate rispettivamente ai commi 1 e 2, corredata, nei casi di cui alle lettere f) e g) del comma 1, dalle certificazioni rilasciate dalle competenti strutture pubbliche. L'autocertificazione dovrà inoltre contenere gli identificativi catastali dell'immobile occupato o condotto dal richiedente l'agevolazione. Tali adempimenti potranno essere svolti attraverso l'assistenza di un centro abilitato mediante apposita Convenzione dal Comune di Roma.

Ai fini dell'applicazione della lettera a) del comma 1 non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della legge delega n. 30/2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore ad Euro 2.840,51 nell'anno precedente l'anno di riferimento per la richiesta di esenzione;

4. la agevolazione avrà effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta, ad eccezione dei soggetti di cui al punto d) e) ed f) del precedente comma 1, per i quali la stessa costituisce presupposto per l'esenzione anche per gli anni successivi, fatto salvo l'obbligo di dichiarare la cessazione delle condizioni che consentono l'esenzione;
5. la tariffa per le scuole di ogni ordine e grado è agevolata con intervento del Comune nella misura dei 66,7 % del dovuto. Tale agevolazione si attiva anche per le scuole private e paritarie, anche inserite in strutture che compiono altra opera, come per esempio gli istituti religiosi, per la superficie dedicata alle attività didattiche;
6. a decorrere dall'1 gennaio 2007 è inoltre istituita un'agevolazione parziale, pari ad Euro 90,00 nel pagamento della tariffa agli utenti che occupano o conducono l'immobile a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) e non ricadono nelle condizioni di esenzione di cui ai precedenti commi da 1 a 4, a seconda del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, sulla base dei seguenti criteri e condizioni:
- valore dell'ISEE non superiore all'importo di Euro 8.026,00 (Euro ottomilaventisei/00), al netto delle detrazioni indicate al successivo comma 7;
 - nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del richiedente, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I. complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o quote di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;

- c. per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 109/98 e sue successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ad eccezione di quanto riportato alla seguente lettera d;
 - d. i nuclei familiari composti da sole persone di età non superiore a 31 anni compiuti all'1 gennaio dell'anno di riferimento della tariffa oggetto di richiesta di agevolazione, in assenza di figli a carico conviventi o comunque compresi nel nucleo familiare, si considerano autonomi ai fini dell'applicazione del beneficio in questione al verificarsi di ambedue le seguenti condizioni: 1) il richiedente l'agevolazione abbia stabilito la propria residenza fuori dal proprio nucleo familiare d'origine da almeno un anno alla data dell'1 gennaio dell'anno di riferimento; 2) almeno uno dei componenti del nucleo abbia conseguito un reddito complessivo non inferiore a 3.500,00 Euro per l'anno d'imposta precedente, comprensivo di eventuali corrispettivi derivanti da borse di studio universitarie, contributi allo studio superiore e dottorati di ricerca. In assenza di una o ambedue tali condizioni, il nucleo familiare di riferimento da considerare per il calcolo dell'ISEE è quello della famiglia di origine;
7. dal valore dell'ISEE calcolato secondo i criteri di cui al comma precedente sono detratti i seguenti importi per tipologia di nucleo familiare, divisi per il parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare utilizzato per il calcolo dell'ISEE medesimo, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109:
- a. Euro 2.000,00 nel caso di nuclei familiari che occupano l'abitazione oggetto dell'agevolazione in qualità di affittuari, a condizione che il valore annuo dell'affitto sia non inferiore a Euro 7.000,00 e ciò risulti da contratto di locazione regolarmente registrato;
 - b. Euro 1.000,00, nel caso di nuclei familiari composti da soli anziani di età non inferiore a 60 anni compiuti all'1 gennaio dell'anno oggetto della richiesta di agevolazione, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;
 - c. Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli a carico;
 - d. Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli giovani di età non superiore a 31 anni compiuti all'1 gennaio dell'anno oggetto della richiesta di agevolazione, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico.

Le detrazioni indicate al presente comma sono tra loro cumulabili;

Si riportano per maggior chiarezza i parametri della scala di equivalenza da utilizzare quali divisori degli importi sopra indicati: un componente, parametro 1,00; 2 componenti, parametro 1,57; 3 componenti, parametro 2,04; 4 componenti, parametro 2,46; 5 e più componenti, parametro 2,85;

Maggiorazioni: 0,35 per ogni ulteriore componente; 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%; 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa;

8. per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 6, il richiedente è tenuto a presentare al Comune di Roma, anche per il tramite del gestore della Tariffa, entro il 31 marzo 2008, la dichiarazione sostitutiva unica dell'ISEE conforme ai criteri sopra indicati e redatta secondo il disposto dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 109/98, unitamente alla denuncia di cui all'articolo 15, redatta su apposito

modulo messo gratuitamente a disposizione dal gestore della tariffa, del possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 6 e le eventuali condizioni di applicazione delle detrazioni di cui al comma 7. La dichiarazione sostitutiva unica e la denuncia a corredo della richiesta di agevolazione possono essere presentate gratuitamente anche attraverso centri di assistenza abilitati e convenzionati con il Comune di Roma.”

B) L’art. 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15
Comunicazioni

1. i soggetti di cui all’art.5 devono presentare al soggetto gestore del servizio apposita comunicazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 90 giorni dall’avvenuta occupazione o dalla variazione, qualora non vi abbiano già provveduto ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2. si considera soggetto tenuto al pagamento della tariffa, per le utenze domestiche, l’intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio ovvero abbia sottoscritto denuncia di iscrizione ai fini TARSU; il titolare dell’attività ovvero il legale rappresentante per le utenze non domestiche;
3. le comunicazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi, qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all’applicazione della tariffa;
4. per le utenze domestiche le comunicazioni debbono contenere:
 - le generalità del sottoscrittore, il codice fiscale, la residenza, nonché le generalità ed il numero effettivo degli occupanti i locali;
 - la data di inizio occupazione o conduzione;
 - la data di presentazione della comunicazione;
 - l’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna, nonché l’indicazione dei dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale);
 - la firma del soggetto responsabile, ovvero di un coobbligato in solido;
5. per le utenze non domestiche le comunicazioni debbono contenere:
 - la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale del soggetto occupante o conduttore, nonché la sua sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione;
 - le generalità del legale rappresentante, il Codice Fiscale, la residenza;
 - l’indicazione della categoria di appartenenza secondo la tabella delle categorie di cui all’Allegato A;
 - l’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna nonché l’indicazione dei dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale);
 - la data di inizio occupazione o conduzione;

- la data di presentazione della comunicazione;
 - la firma del legale rappresentante;
6. la comunicazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega da parte dei soggetti sopra menzionati;
 7. gli stessi soggetti od eventuali loro incaricati, muniti di apposita delega, devono presentare, entro 90 giorni dalla cessazione, al soggetto gestore la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione;
 8. la cessazione può avvenire anche a cura del soggetto gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione della somministrazione di energia elettrica, subentri, decessi);
 9. la comunicazione di cessazione deve contenere:
 - le generalità del soggetto obbligato;
 - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
 - l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
 - cognome e nome dell'eventuale subentrante;
 - data di presentazione;
 - motivo della cessazione;
 - firma dell'interessato;
 10. se la comunicazione è stata presentata tardivamente si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per i periodi precedenti ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento”.

C) L'art. 20 è sostituito dal seguente:

“Art. 20
Violazioni e penalità

1. le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate dal Funzionario Responsabile della tariffa, di cui al successivo art. 21, secondo i principi del presente articolo;
2. per l'omessa comunicazione o denuncia della tariffa si applica la sanzione dal 100% al 200% su ogni importo maturato per i semestri solari di competenza. Per la tardiva comunicazione, oltre il termine di cui all'art. 15 comma 1, si applica la sanzione per omessa comunicazione o denuncia, su ogni importo maturato fino alla data di presentazione della comunicazione;
3. per infedele comunicazione o denuncia della tariffa si applica la sanzione dal 50% al 100% su ogni importo maturato per i semestri solari di competenza mentre per le dichiarazioni integrative si applica la sanzione prevista per l'infedele comunicazione computata fino alla data di presentazione della medesima;
4. le sanzioni irrogate in seguito alla notifica dell'avviso di cui all'art. 18 comma 6, sono ridotte del 75% in caso di definizione agevolata e adesione all'accertamento entro 60 giorni dalla notifica del medesimo;

5. per la mancata comunicazione del venir meno delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento delle riduzioni o dell'esenzione, è applicata una sanzione dal 50 al 100% della riduzione applicata o dell'importo della tariffa esentata;
6. chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti richiesti, è soggetto a sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato o tardivamente versato. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dalla scadenza indicata in fattura. Restano a carico del soggetto debitore le spese sostenute per la riscossione;
7. in caso di mancata o infedele comunicazione gli interessi legali sono calcolati assumendo come termine iniziale l'ultimo giorno dei semestri solari di competenza e come termine finale la data di emissione dell'avviso di cui all'art. 18 comma 6 ovvero la data di presentazione della comunicazione per la dichiarazione tardiva o integrativa;
8. se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tariffa si applica la sanzione un minimo di 51,00 Euro a 258,00 Euro. La stessa sanzione si applica in caso di mancata esibizione di atti o documenti o di mancata restituzione di questionari e di compilazione incompleta o infedele degli stessi".

D) L'Allegato B è soppresso.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 34 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Baldi, Bordoni, Cavallari, Cochi, Ghera, Gramazio, Marchi, Marsilio, Piccolo, Pomarici, Quarzo e Rossin.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, Cavallari, Ciarla, Cirinnà, Cochi, Coratti, D'Avach, De Bosi, Di Cesare, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galeota, Galloro, Ghera, Giulioli, Gramazio, Marchi, Marroni, Marsilio, Masini, Mei, Micci, Nanni, Nobile, Panecaldo, Patanè, Pelonzi, Piccolo, Piva, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rossin, Saccone, Spera, Stampete, Valeriani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 55.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. CORATTI

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
22 marzo 2007.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....